



**COMUNE DI TURI**  
(Città Metropolitana di Bari)

**UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE**

Tel. 080-4517503

PEC: [protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it)

E-mail: [segretario@comune.turi.ba.it](mailto:segretario@comune.turi.ba.it)

Prot. N. 5673

Turi, 26 marzo 2020

**TRASMISSIONE:** a mezzo mail e con consegna a mano (posta interna)

**Ai RESPONSABILI di SETTORE**  
a mezzo mail istituzionale

**E p.c.**  
**AI SINDACO**  
**ALL'ASSESSORE al PERSONALE**

**SEDE COMUNALE**

**OGGETTO: DIRETTIVA – OBBLIGO DI ATTIVITA' LAVORATIVA IN MODALITA' AGILE** - art. 87, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") -

Richiamato integralmente e materialmente quanto stabilito nella Direttiva del 17 marzo 2020, prot. n. 5283, riguardante le misure dirette al contenimento della presenza fisica dei dipendenti negli uffici comunali, cui ha fatto seguito la Nota, prot. n. 5305, di pari data, di trasmissione della "Guida pratica al lavoro agile nella P.A." predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché la mail del 18 marzo 2020 di trasmissione della Modulistica - approvata con D.G.C. N. 29 del 13.03.2020 unitamente al "Regolamento temporaneo per l'adozione del lavoro agile quale misura di contrasto all'emergenza sanitaria Covid-19" -;

con la presente, si fa seguito alla precedente Direttiva della scrivente, prot. n. 5405 del 19 marzo u.s., riguardante l'articolazione settimanale dell'attività lavorativa in modalità agile (*Smart working*), ritenendo necessario fornire alle SS.LL. opportuni indirizzi per operare nel rispetto delle disposizioni emergenziali introdotte ed in corso di introduzione, per segnalare la più categorica prescrizione disposta dall'art. 87 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". (pubblicato su G.U. Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), in materia di lavoro agile.

**L'art. 87 del D.L. n. 18/2020 (cd. "CURA ITALIA"), rubricato (*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*), ai commi 1, 2 e 3, recita testualmente quanto segue:**

*“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

*a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*

*b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

*2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*

*3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”*

Detta disposizione normativa, ribadisce che il **lavoro agile rappresenta la modalità ordinaria** di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che, conseguentemente, sono **tenute a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.**

Con l'art. 87 del DL “Cura Italia”, che ha introdotto una disciplina specifica per amministrazioni pubbliche, il lavoro agile da modalità preferenziale diviene a tutti gli effetti modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM.

La norma prevede espressamente che **le PP.AA. devono limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro,** anche in ragione della gestione dell'emergenza.

Il terzo comma dell'art. 87 stabilisce che, ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, per limitare la presenza del personale negli uffici le amministrazioni utilizzano, nel rispetto della contrattazione collettiva, gli strumenti delle ferie pregresse, dei congedi, dei recuperi in banca delle ore, della rotazione del personale e altri analoghi istituti.

Quindi, quest'ultima disposizione conferma la necessità di ricorrere anche agli strumenti delle **ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti**, nel rispetto della contrattazione collettiva, prevedendo come *estrema ratio* di poter esentare dal servizio **motivatamente** il personale per il quale dette possibilità siano state già esperite: in tal caso il periodo di esenzione costituisce servizio prestato ai fini economici e previdenziali, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa.

Da quanto detto consegue che nell'esercizio del potere datoriale **lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile diventa una misura organizzativa ordinaria obbligatoria a tutela della salute pubblica e del lavoratore per l'intera durata del periodo emergenziale ed epidemiologico da Covid-19** per tutto il personale, fatta eccezione per chi è impegnato nei servizi di gestione dell'emergenza e in quelli da rendere necessariamente in presenza in quanto indifferibili.

Pertanto, tenendo conto delle attività dell'Ente ritenute *“indifferibili da rendere in presenza”*, individuate con Ordinanza sindacale n. 10 del 16.03.2020, prot. n. 5227, specificati motivatamente i dipendenti la cui attività è da rendere in presenza (per i quali in ogni caso si deve fare ricorso agli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti), **per tutta la durata dello stato di emergenza da Coronavirus e fino a diverse disposizioni legislative e della scrivente in merito, lo svolgimento della prestazione lavorativa sia per i Titolari di P.O. sia per i dipendenti non titolari di P.O. deve avvenire ordinariamente ed obbligatoriamente in modalità ordinaria e solo**

**eccezionalmente con presenza fisica per esigenze di servizio particolari/eccezionali e inderogabili**, allo scopo di evitare l'esposizione del lavoratore al rischio di contagio e al potenziale danno alla propria salute nonché le conseguenti responsabilità in capo a chi esercita il potere datoriale e a chi esercita le funzioni di *"datore di lavoro"* ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Si precisa che l'attuazione della presente direttiva prescinde da precedenti accordi individuali firmati con i dipendenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Ferme restando particolari e inderogabili esigenze di servizio, ivi comprese quelle di volta in volta rappresentate dal Sindaco, il lavoro agile costituirà modalità ordinaria di espletamento dell'attività lavorativa anche per il Segretario Generale dell'Ente.

La presente Direttiva ha efficacia a decorrere dalla data del 27 marzo 2020 e fino a diverse disposizioni.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE**

-Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993-